



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| N. 2019 - 5 Data 22-01-2019 | OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 20.8.2015. |
|--|---|

L'anno **duemiladiciannove** , il giorno **ventidue** del mese di **Gennaio** , alle ore **12:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario **dott. PALMIERI LUIGI** nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

OGGETTO: Modifica Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20.8.2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con poteri di Consiglio Comunale

PREMESSO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. **31** del **20.08.2015**;

CONSIDERATO necessario modificare **l'art. 21 - Dilazioni e sospensione del pagamento** - del regolamento delle Entrate, adeguando la disciplina delle dilazioni di pagamento ai sensi della nuova normativa intervenuta con il D.Lgs. 159/2015 del 24.9.2015 che modifica ed integra l'art. 19 del D.P.R. 602/1973;

RITENUTO opportuno provvedere alla modifica del nuovo regolamento generale delle Entrate

sostituendo l'attuale art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Carinaro con il seguente contenuto:

" Art. 21 (Dilazione del pagamento)

1. Il Comune o l'agente della riscossione nel caso in cui il servizio risulti in concessione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 (settantadue mesi), a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto."

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D Lgs. n. 159/2015;

Visto il D.P.R. n. 602/1973;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Delibera

Di approvare la modifica e integrale sostituzione dell'art. 21 - *Dilazioni e sospensione del pagamento* - del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Carinaro, adeguando la disciplina delle dilazioni di pagamento ai sensi della nuova normativa intervenuta con il D.Lgs. 159/2015 del 24.9.2015 che modifica ed integra l'art. 19 del D.P.R. 602/1973;

Dare atto che il nuovo art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate assumerà i contenuti indicati nella presente deliberazione e che, espressamente richiamato, deve intendersi come integralmente trascritto nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Carinaro;

Di incaricare il responsabile dell'area finanziaria, nella persona del Dr. Salvatore Fattore, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Modifica Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20.8.2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

| | |
|---|---------------------------|
| Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: | |
| X | Parere favorevole |
| | Parere sfavorevole |
| | Parere non dovuto |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Carinaro, li 22.01.2019 | |
| | Il Responsabile del Servizio |

Dr. Salvatore
Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

| | |
|---|------------------------------|
| Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Parere favorevole |
| <input type="checkbox"/> | Parere sfavorevole |
| <input type="checkbox"/> | Parere non dovuto |
| Carinaro, li 22.01.2019 | |
| | Il Responsabile del Servizio |
| | Dr. Salvatore Fattore |

Comune di Carinaro

**Provincia di Caserta
SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA**

PROPOSTA N. 18 DEL 21-01-2019

**DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 DEL 22-01-2019

**Oggetto:MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL
20.8.2015.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Luigi Palmieri

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.